



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga 2015  
(art. 2, comma 4, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014)**

**Approvazione delle Linee Guida Cassa integrazione in deroga 2015**

In data 29 dicembre 2014 presso Veneto Lavoro, Via Ca' Marcello, 30172, Venezia Mestre

**si sono incontrati**

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione Elena Donazzan, assistita dal dott. Santo Romano, Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, dal dott. Pier Angelo Turri, Direttore della Sezione Lavoro;
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	Leonardo Beccati – Luca Innocentini
Confapi Veneto	
Confartigianato Veneto	Ferruccio Righetto
FederArtigiani Veneto	Casa Umberto D'Aliberti
CNA Veneto	Luigi Fiorot
Coldiretti Veneto	
CIA Veneto	Claudio D'Ascanio
Confagricoltura Veneto	
Confcommercio Veneto	Luca Bertuola
Confiturismo Veneto	Marco Gottardo
Confesercenti Veneto	
FederClaai Veneto	Ruggero Go
Confcooperative Veneto	
Legacooperative Veneto	Nicola Comunello
Confprofessioni Veneto	Roberto Sartore

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto	Paolo Righetti – Fabrizio Maritan – Tiziana Basso
CISL Veneto	Giulio Fortuni – Elisa Ponzio – Stefano Stocco

*(Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.)*

UIL Veneto	Riccardo Dal Lago – Annalisa Barbetta
CISAL Veneto	Mirko Maule – Lorenzo Zaffonato
UGL Veneto	Massimiliano D'Alessandro
Confisal Veneto	

### Premesse

- Richiamati il DI n. 83473 del 1 agosto 2014, la circolare interpretativa n. 19 dell'11 settembre 2014 e la nota n. 40 del 24 novembre 2014;
- Richiamati l'Accordo tra le parti sociali dell'8 settembre 2014, recante Primi orientamenti applicativi, e l'accordo del 6 novembre 2014, recante Ulteriori orientamenti applicativi;
- Considerato che nell'accordo del 6 novembre 2014 era stata espressa la necessità di rinviare l'adozione di compiute Linee guida regionali per gli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, in attesa degli ulteriori chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro;
- Considerato che le risorse stanziare per gli ammortizzatori in deroga 2014 ammontano a 82.256.476,00 euro, mentre il fabbisogno complessivo per lo stesso anno ammonta a 171.067.604,00 euro (98.825.863,00 euro per cig in deroga e 72.241.741,00 per mobilità in deroga);
- Considerato che, pertanto, le risorse stanziare fino a questo momento per il 2014 non coprono le richieste pervenute, sia per quanto riguarda la Cig in deroga sia per la mobilità in deroga, per un importo pari a 88.811.128,00 euro;
- Considerato che, infine, non è ancora determinata l'assegnazione di risorse per l'anno 2015, una parte delle quali dovrà necessariamente essere impiegata per coprire l'arretrato 2014;
- Ritenuto che sia necessario ed urgente dare continuità alla cig in deroga anche per il 2015, in linea con quanto previsto dal DI n. 83473 del 1 agosto 2014 e che, pertanto, sia opportuno dettare le linee di gestione operativa di tale ammortizzatore in deroga, prevedendo anche una costante attività di monitoraggio della spesa;
- Ritenuto, infine, che le previsioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sembrano precludere l'accesso alla mobilità in deroga sulla quale, tuttavia, le Parti si riservano ulteriori approfondimenti;
- Preso atto che la Cig in deroga ha costituito e costituisce un forte fattore di coesione sociale a supporto delle imprese e dei lavoratori della Regione.

### Le Parti convengono

1. Che le premesse formano parte essenziale del presente Accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
2. di chiedere al Governo di assegnare urgentemente le risorse per l'anno 2015. Tali risorse si conviene che siano prioritariamente destinate al saldo degli ammortizzatori sociali del 2014, con precedenza alla CIG in deroga e per quanto riguarda la mobilità in deroga ai lavoratori cosiddetti "esodati" senza altre forme di salvaguardia;
3. di attivarsi, ciascuno secondo il proprio ruolo, per impegnare il Governo a garantire la copertura finanziaria per i fabbisogni sia per il 2014 che per il 2015;

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

4. che per l'anno 2015 trova piena applicazione quanto previsto dal Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014 e dalle relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n. 19 del 11/9/2014 e n. 40 del 24/11/2014);
5. che, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, le richieste di CIG/d sono validamente presentate secondo le modalità in essere, così come modificate e/o integrate dalle Linee 2015 che sono allegate al presente accordo;
6. che, in relazione alle modalità, in corso di definizione da parte dell'INPS, di invio preventivo da parte della Regione di tutti gli accordi di CIG/d sottoscritti, è essenziale che gli stessi accordi contengano tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa;
7. che, per l'anno 2015, gli accordi di CIG/d dovranno prevedere la modalità di erogazione del trattamento da parte dell'INPS a pagamento diretto, al fine di un più efficace controllo della spesa (circolare n. 40);
8. che la Regione provvederà ad autorizzare le richieste di CIG/d anno 2015 nei limiti delle risorse che verranno stanziare, anche alla luce delle risultanze della gestione dell'anno 2014. Sotto questo profilo si considera necessariamente ordinatorio il termine di 30 giorni per l'emanazione del provvedimento di concessione previsto dall'art. 2 comma 12 del già citato D.I.;
9. di prevedere con cadenza trimestrale la convocazione del tavolo ammortizzatori sociali per il monitoraggio puntuale della copertura finanziaria;
10. che, a seguito del Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014 e dalle relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n. 19 del 11/9/2014 e n. 40 del 24/11/2014), anche se al momento non sembrano sussistere i presupposti per regolare la mobilità in deroga, le Parti si impegnano ad effettuare un approfondimento per valutare eventuali fattispecie di residuale possibilità di accesso alla mobilità stessa;
11. che la Regione Veneto, sentite le Parti Sociali, attiverà anche per il 2015 politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione in deroga.

Le Organizzazioni Sindacali

*[Handwritten signatures of trade unions]*  
 Zaffano  
 Righetti  
 Tognoli  
 P. M. M.  
 P. M. M.  
 A. I. C. G.  
 A. B. B.  
 A. B. B.  
 A. B. B.  
 A. B. B.

Le Associazioni Datoriali

*[Handwritten signatures of employers' associations]*  
 L. M. P.  
 M. P. P.  
 F. M. P.  
 A. M. P.  
 P. M. P.  
 P. M. P.  
 P. M. P.  
 P. M. P.  
 P. M. P.  
 P. M. P.  
 P. M. P.

L'Assessore alle politiche del lavoro

Elena Donazzan

## Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga 2015

### 1. Campo di applicazione

#### a. Aziende

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del DI n. 83473 e dai successivi chiarimenti ministeriali, sono escluse dall'intervento le seguenti imprese:

- imprese del credito, dei servizi tributari e le imprese assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandanti o appaltanti o di altre aziende del settore, comunque prive di tutele;

- imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;

- imprese armatoriali

- compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore

- aziende del settore Sanitario e Socio-Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale in regime di concessione e/o convenzione

#### b. Lavoratori beneficiari

Lavoratori subordinati ammessi al trattamento con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, apprendisti, lavoratori a domicilio monocommessa e lavoratori somministrati.

Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

E' necessario che il lavoratore abbia un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso l'impresa alla data di inizio del periodo di intervento.

Per i lavoratori somministrati l'anzianità di servizio (12 mesi) viene verificata presso l'Agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

### 2. Causali per l'accesso alla CIG in deroga

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.I n. 83473, le causali per l'accesso alla CIG in deroga sono le seguenti:

1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
2. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
3. crisi aziendali;
4. ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa.

Si applicano, ove compatibili, le norme, anche secondarie, relative alle prestazioni di CIGO e CIGS, con esclusivo riferimento alla sussistenza delle causali.

### 3. Durata del trattamento

La durata massima del trattamento dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è di 5 mesi, anche non consecutivi, per ogni unità produttiva con sede in Veneto, pari a 150 giorni di calendario.

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà, dal momento in cui questi ultimi saranno effettivamente operativi, in caso di superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 legge n. 164 del 20/05/1975 (CIGO) e dall'art. 1 legge n. 223 del 23/07/1991 (CIGS), si prevede una durata massima di 5 mesi (150 giorni di calendario) per ogni unità produttiva in Veneto, questo unicamente in caso di salvaguardia dei livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva.

Le imprese del precedente paragrafo possono comunque accedere al trattamento di CIG/d nel caso in cui l'impresa non abbia tutti i requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali ordinari in relazione alle specifiche causali previste dalla legge.

Per le imprese del Bacino Termale Euganeo del settore turistico-alberghiero la durata massima del trattamento è di 2 mesi per ogni unità produttiva, pari a 60 giorni di calendario.

### 4. Procedure

Alla richiesta di CIG in deroga di cui al punto successivo va allegato uno specifico verbale di accordo sottoscritto dall'impresa, dalle OO.SS. territoriali ovvero RSA/RSU laddove presenti.

Al fine di disciplinare con completezza il capoverso precedente si conviene quanto segue:

- Le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell'orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede regionale o sindacale;
- per le imprese artigiane e per le imprese del settore terziario trovano applicazione le procedure ed i verbali di accordo previsti dagli accordi interconfederali regionali vigenti;
- qualora non vi sia rappresentanza sindacale in azienda, ai fini della procedura di consultazione sindacale, saranno convocate le rappresentanze sindacali territoriali;
- la consultazione sindacale si esaurirà di regola in sede aziendale anche per le imprese con più sedi operative nel Veneto, senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale regionale;
- In caso di mancato accordo, l'azienda può procedere alla sospensione dei lavoratori, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale con uno specifico verbale attestante il mancato accordo. Sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo. Nel caso sia impossibile sottoscrivere un verbale di mancato accordo, le Parti, anche disgiuntamente, potranno chiedere un incontro urgente presso la Regione.
- La consultazione in sede regionale è obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda, nei seguenti casi:
  - CIG in deroga che interessa più di 50 lavoratori;
  - CIG in deroga per le imprese soggette alla disciplina dell'art. 6 legge n. 164 20 maggio 1975 (CIGO) e art. 1 legge n. 223 del 23 luglio 1991 (CIGS).

### 5. Tipologia di domande e di autorizzazioni

del

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 del D.I. n. 83473, la domanda deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell'accordo e delle comunicazioni aggiuntive previste dagli accordi interconfederali citati nel punto precedente, entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 8 del D.I. n. 83473, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue anno precedente e maturate fino alla sospensione, escluse le ferie programmate, permessi, banca ore, etc.).

## 6. Corresponsione del trattamento

I provvedimenti di concessione saranno adottati in ordine di presentazione delle domande, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, una volta verificata la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

## 7. Comunicazioni aziendali

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 14, del D.I. n. 83473 le imprese devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo (25mo) giorno successivo a quello della fruizione.

Per accelerare le procedure di pagamento, l'inoltro del modello SR41 all'INPS potrà avvenire anche in assenza del provvedimento regionale di concessione.

Entro lo stesso termine le imprese dovranno compilare il consuntivo mensile per la Regione sul portale di CO Veneto. Nel caso di più domande, non si procederà alla concessione in mancanza, anche parziale, dei consuntivi relativi alle domande precedenti.

## 8. Norme finali

Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida trova applicazione quanto prevede il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014.

*[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including names like 'Dolci', 'R', 'S', 'L', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF', 'GG', 'HH', 'II', 'JJ', 'KK', 'LL', 'MM', 'NN', 'OO', 'PP', 'QQ', 'RR', 'SS', 'TT', 'UU', 'VV', 'WW', 'XX', 'YY', 'ZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ']*